



di **Alfonso Marra**
Magistrato, Milano

Non basta il clamore mediatico di una indagine per licenziare

Valgono anche per il medico convenzionato, che sia stato ingiustamente colpito da un provvedimento di sospensione o di revoca della convenzione emesso dalla Asl, i principi affermati dalla sentenza della Cassazione n. 24407 del 2 ottobre 2008, che ha dichiarato illegittima la rimozione dal servizio da parte della Asl di un medico ospedaliero, dirigente nel settore della cardiocirurgia invasiva, arrestato con la motivazione del "clamore negativo della vicenda" suscitato da un articolo di stampa.

I fatti

Il medico ospedaliero era stato arrestato con l'accusa di corruzione per fatti commessi al di fuori del rapporto di lavoro con la Asl perché, quale responsabile di una clinica universitaria, avrebbe favorito un'impresa fornitrice di presidi medico chirurgici in cambio di somme di denaro o altri favori.

I giornali nazionali avevano dato grande risalto alla notizia con titoli addirittura in prima pagina. La Asl adottò velocemente la sospensione del medico, dopo un mese gli revocò l'incarico motivando il provvedimento con le seguenti parole: "(...) In relazione ai fatti così determinati e alle circostanze emerse e al rilievo nazionale della vicenda, è venuto meno l'imprescindibile rapporto di fiducia che deve necessariamente legare un'azienda sanitaria a un professionista incaricato di funzioni particolarmente delicate come quella esercitata (...)" Il medico, dal canto suo, obiettando la mancanza della "giusta causa" del licenziamento, si rivolse al Tribunale di competenza chiedendo l'annullamento del provvedimento, la riammissione in servizio e il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò la richiesta ritenendo fondato il licenziamento.

In merito precisava la Corte d'Appello che la sola circostanza che il medi-

co fosse stato indagato per un grave reato e l'indagine avesse suscitato un grande clamore non poteva affatto integrare una "giusta causa" del licenziamento in applicazione dei principi di garanzia derivanti dagli artt. 27 e 24 della Costituzione, i quali assumono ancora maggior rilievo quando si tratti di fatti commessi al di fuori del rapporto di lavoro e addirittura prima della sua costituzione, essendo molto difficile che in tali casi il datore di lavoro sia in possesso di elementi per valutare la fondatezza delle accuse. Circa le conseguenze del recesso, la Corte d'Appello negava però la riammissione in servizio e il risarcimento del danno, ma condannava la Asl al pagamento della indennità di mancato preavviso pari ad 8 mensilità di retribuzione e dell'indennità supplementare pari a 17 mensilità.

La Cassazione

La Asl, a sua volta, aveva impugnato la sentenza d'Appello e la questione finiva così innanzi alla Cassazione Sezione Lavoro. La Asl adduceva a motivo della impugnazione la circostanza secondo cui per il solo fatto che l'Autorità Giudiziaria aveva contestato al suo dipendente con qualifica dirigenziale un grave reato, anche se commesso al di fuori del rapporto con l'Asl, disponendo misure restrittive della libertà personale, e visto che la vicenda aveva avuto un ampio risalto giornalistico, sussisteva "la giusta causa" di risoluzione del rapporto.

La Cassazione nel condividere la soluzione adottata dalla Corte d'Appello sottolineava a integrazione di essa che il giudice davanti al quale sia stato impugnato un licenziamento discipli-

nare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del dipendente con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario - ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto di dipendenza pubblica - deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione. In altri termini il Giudice deve verificare se tali fatti, per i loro profili soggettivi e oggettivi, giustifichino l'adozione della sanzione disciplinare espulsiva.

La Cassazione affermava poi che di certo non si poteva ritenere integrata la giusta causa di licenziamento sulla base del solo fatto oggettivo del rinvio a giudizio del medico e di una ritenuta incidenza del detto provvedimento giudiziario sul rapporto fiduciario e sull'immagine della Asl.

Sta di fatto che resta sempre e comunque riservato al controllo "ex post" del Giudice del Lavoro, a seguito dell'impugnazione del licenziamento, della sussistenza del fatto addebitato al dipendente, salva la necessaria sospensione causa di lavoro ove venga iniziata l'azione penale e la cognizione del reato influisca sulla decisione della controversia.

La Cassazione, in merito alla sua decisione, sottolineava che la sentenza della Corte d'Appello si era sostanzialmente conformata a tali principi, avendo messo in evidenza che al momento dell'intimazione del recesso - avvenuta peraltro quando il medico non era stato ancora rinviato a giudizio dalla Asl - la Asl non aveva acquisito elementi negativi a carico del sanitario per verificare la fondatezza o meno delle accuse, poiché la vicenda si era svolta quando il medico prestava la sua opera presso altro Ente (Università). Sicché nella sostanza la Asl aveva licenziato il medico in forza della sola circostanza che questi era stato sottoposto a indagine penale e che la vicenda aveva suscitato clamore. Elementi questi che, per quanto sopra specificato, non potevano affatto integrare la "giusta causa" del licenziamento.

Ecco perché, secondo la Cassazione, il ricorso proposto dalla Asl contro la sentenza della Corte d'Appello andava rigettato.